

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996. (16R00330) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 maggio 2015, n. 13.

Comitato di revisione della spesa pubblica. (16R00509) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile
2016, n. 084/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). (16R00335) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile
2016, n. 087/Pres.

Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). (16R00336) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 maggio
2016, n. 095/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006). (16R00301) Pag. 24





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12-*quater* della legge sulla programmazione provinciale 1996.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'applicazione di quest'articolo avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, con riferimento alla disciplina dell'indebitamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.».

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 31-bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31-*bis* della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La contabilizzazione delle operazioni previste da quest'articolo è effettuata secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: «Sono rispettate, in ogni modo, le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo comma.».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 73 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 1 dell'art. 73 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «Nel regolamento possono anche essere stabilite deroghe alla valutazione, per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore.» sono soppresse.

Art. 6.

Integrazione dell'art. 78-bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979


1. Nel comma 4 dell'art. 78-*bis* 2 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: «di durata almeno triennale,» sono inserite le seguenti: «unitamente al budget economico triennale,».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 78-bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 2 dell'art. 78-*bis* 3 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «, che lo approva con propria deliberazione».

2. Nel comma 3 dell'art. 78-*bis* 3 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «a fini conoscitivi al Consiglio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione».



Art. 8.

Inserimento del capo VI-ter nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente capo:

«Capo VI-ter - Collegio dei revisori dei conti della Provincia».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 78-bis 4 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 3, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis 4 (Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Provincia). — 1. È istituito il collegio dei revisori dei conti della Provincia, di seguito denominato «collegio», quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Trento.

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'art. 78-bis 6, da un elenco istituito presso la direzione generale della Provincia. Il presidente è eletto dal collegio al proprio interno. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 78-bis 6 e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti pubblici previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio:

a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;

c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino Alto Adige e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto;

d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 53-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

5. I componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Provincia è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non è inoltre cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.


6. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

7. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni;

b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;

c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.».



Art. 10.

Inserimento dell'art. 78-bis 5 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 4, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis 5 (Compiti del collegio dei revisori dei conti della Provincia). — 1. Il collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali;

e) presenta annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al presidente della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 78-bis 6 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 5, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis 6 (Disposizioni attuative e finanziarie). —

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo pa-

tere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti in particolare:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;

b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al collegio;

g) le modalità di svolgimento dei lavori del collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell'attribuzione di competenze ulteriori ai sensi dell'art. 78-bis 5, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro dei membri supplenti l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente e ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di nomina.

4. La Provincia, in accordo con la sezione provinciale della Corte dei conti, può organizzare specifici corsi di formazione per gli iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'art. 78-bis 4, anche al fine di garantire la conoscenza della specificità dell'ordinamento finanziario, statutario e contabile della Provincia. La partecipazione è obbligatoria per i componenti del collegio dei revisori.

5. Il collegio non interviene sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto.

6. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti entro il 31 dicembre 2016. L'attività di vigilanza del collegio, in sede di prima applicazione di questo capo, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

7. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione di questo articolo, stimata nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti).



Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1.».

Art. 12.

Integrazione dell'art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: «, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.».

2. Dopo il comma 12 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015, è inserito il seguente:

«12-bis. In prima applicazione, le agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) possono approvare il rendiconto generale relativo alla gestione 2015 entro il 31 luglio 2016.».

Art. 13.

Modificazioni degli articoli 50 e 52 della legge provinciale n. 18 del 2015

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 52 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogato.

Art. 14.

Efficacia

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale di contabilità 1979 e alla legge provinciale n. 18 del 2015 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 12-quater della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996, è inserita la seguente:

«d-bis) supportare la Provincia e gli altri enti in processi di partecipazione connessi, in particolare, alla formazione dei contenuti degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale vigente.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i fini di questo articolo i compiti di supporto e di facilitazione possono essere affidati a personale che abbia superato specifici percorsi di formazione secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale; tale deliberazione prevede anche le modalità di riconoscimento di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva. Fino alla piena attuazione di questo comma i predetti compiti possono in ogni caso essere affidati anche al personale già formato ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) e secondo la disciplina ivi prevista, ancorché abrogata.».

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01, programma 10 (risorse umane).

Art. 16.

Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2016

ROSSI

16R00330



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 maggio 2015, n. 13.

Comitato di revisione della spesa pubblica.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 26 maggio 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 559
del 12 maggio 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del comitato di revisione della spesa pubblica, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'art. 24-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2.

Compiti

1. Al comitato spettano i seguenti compiti:

a) effettuare un'analisi critica delle entrate e delle spese del bilancio provinciale, nonché dei bilanci degli enti e delle aziende strumentali, di qualsiasi natura e denominazione, della provincia;

b) avanzare suggerimenti e proporre soluzioni finalizzati a ottimizzare l'impiego delle risorse;

c) effettuare analisi nell'ambito della spending review, anche riguardo all'efficacia, efficienza, economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa;

d) redigere relazioni e formulare proposte per gli organi decisionali competenti atte a favorire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, anche tenuto conto degli adeguamenti normativi necessari;

e) sviluppare ipotesi sui possibili effetti delle misure proposte nei vari ambiti d'azione (finanze, personale, gruppi d'interesse);

f) favorire una collaborazione coordinata con i gruppi di lavoro, anche per svolgere analisi concordate;

g) assolvere altri compiti, che possono essere assunti previo accordo con la direzione generale.

Art. 3.

Organizzazione del comitato

1. Con proprio regolamento il comitato disciplina in dettaglio i singoli compiti, quali l'organizzazione, le modalità di funzionamento, le ulteriori norme a garanzia dell'indipendenza e in materia di incompatibilità, nonché il codice di condotta dei propri componenti. A tal fine si richiamano anche le specifiche disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.

2. I componenti del comitato si riuniscono per almeno otto sedute nell'arco dell'esercizio finanziario. Per la preparazione dei lavori viene riconosciuta al massimo una mezza giornata a seduta. Le attività svolte nell'ambito della prestazione intellettuale sono verbalizzate per iscritto.

3. Al componente del comitato che è dipendente della pubblica amministrazione sono affidati i compiti di coordinamento. Il coordinatore o la coordinatrice funge anche da elemento di raccordo tra il comitato e l'amministrazione provinciale. La funzione di coordinamento non è ulteriormente remunerata.

4. Per lo svolgimento dell'attività del comitato possono essere messi a disposizione del coordinatore/della coordinatrice, anche per limitati periodi di tempo, fino a un massimo di tre persone. La pianta organica non può essere modificata.

Art. 4.

Riservatezza

1. Il comitato ha accesso a tutte le informazioni e i dati, anche leggibili ed elaborabili in forma elettronica, necessari all'espletamento dei propri compiti istituzionali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza, completezza sanciti dagli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.


2. Nell'ambito dell'attività svolta il comitato è tenuto ad adottare misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Il comitato è inoltre tenuto al rispetto del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 maggio 2015

Il presidente della provincia
KOMPATSCHER

16R00509

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2016, n. 084/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Te-

sto unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 13 aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(Omissis)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, il presente regolamento disciplina le modalità di attua-



zione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. La misura 10 del PSR è articolata nella sotto misura 10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e nei seguenti interventi:

a) 10.1.1 - gestione conservativa dei seminativi, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila;

2) 10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta;

b) 10.1.2 - gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti;

c) 10.1.3 - inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;

d) 10.1.4 - diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.4.1 - no mais;

2) 10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato;

e) 10.1.5 - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, articolata nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.5.1 - prati;

2) 10.1.5.2 - prati stabili;

f) 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;

g) 10.1.7 - conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE);

2) 10.1.7.2 - sistemi macchia-radura;

3) 10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive;

h) 10.1.8 - razze animali in via di estinzione.

Art. 3.

Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi agli interventi di cui all'art. 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

Art. 4.

Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione all'aiuto e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informativo (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503;

e) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

f) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;

g) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

h) azienda mista: azienda agricola che aderisce ad uno o più interventi di misura 10 e che contemporaneamente svolge su una o più unità produttive aziendali la produzione biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007;

i) accredita: sistema di accreditamento dell'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;

j) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

k) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipen-



dentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli-Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;

l) SIC: Siti di interesse comunitario identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva 92/43/CEE;

m) ZSC: Zone speciali di conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

n) ZPS: Zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE;

o) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE;

p) misure di conservazione sito specifiche: misure volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007), adottate a livello regionale con deliberazioni di Giunta regionale;

q) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei siti Natura 2000 previsti dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall'art. 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale sono adottati con decreto del Presidente della Regione;

r) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

s) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Art. 6.

Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/ pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II

BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Art. 7.

Beneficiari

1. I beneficiari sono:

a) gli agricoltori;

b) gli altri gestori del territorio che conducono aziende agricole e compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando anche investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici.

Art. 8.

Tipologie di accesso e durata degli impegni

1. La tipologia di accesso alla misura 10 del PSR è di tipo individuale.

2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni.

Art. 9.

Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi

1. L'aiuto è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) e per UBA secondo le intensità individuate nell'allegato A.

2. Le tipologie di intervento di cui all'art. 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse all'aiuto nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.

3. Le aziende miste di cui all'art. 5, comma 1, lettera *h)* sono autorizzate a beneficiare anche della misura 11 del PSR, agricoltura biologica, nelle residue unità produttive condotte con il metodo biologico.

Art. 10.

Requisiti di ammissibilità

1. Il beneficiario:

a) è agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) conduce le superfici e le UBA oggetto di aiuto nel territorio regionale.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il beneficiario possiede i seguenti requisiti specifici per intervento e sotto intervento:

a) adesione al sistema nazionale di qualità della produzione integrata (SQNPI) per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

b) la SOI è stata condotta a mais come coltura principale, nei due anni precedenti, l'inizio dell'impegno per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1);

c) la SOI è stata condotta a seminativo nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, numero 2), relativamente alle colture del mais, cereali autunno-vernini e proteoleaginose;

d) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1) è individuata in:

1) prati permanenti, così come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *h)* del regolamento (UE) n. 1307/2013;


2) medicai a fine ciclo; si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni alla data di presentazione della domanda di sostegno/ pagamento;

3) prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento;

e) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, numero 2) è individuata in prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: ZSC e ZPS limitatamente alla Regione biogeografica continentale della Regione Friuli-Venezia Giulia, inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6-bis della legge regionale 9/2005, biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche;

f) nel caso di SOI a prato pascolo, le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1);

g) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*;



h) le IAE sono state costituite avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 1);

i) i sistemi di macchia-radura sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 2);

j) stagni, laghetti e risorgive sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 3);

k) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda tranne per la consistenza in UBA di cui al comma 2, lettera g).

4. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea dell'11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AUTO

Art. 11.

Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali pro-roghe stabilite dai regolamenti europei.

2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 12.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.

5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:

a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Art. 12.

Presentazione tardiva e modifica delle domande

1. A norma dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 20.

3. Dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Art. 13.

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato C.

Art. 14.

Istruttoria della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di cui all'art. 11, comma 1, l'OP comunica all'AdG la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.

2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento attraverso:

a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.

3. L'ufficio attuatore applica sulle domande di sostegno/pagamento i criteri di selezione di cui all'art. 13 qualora le risorse finanziarie a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.

4. L'ufficio attuatore comunica via PEC, per le domande non ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

5. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 2, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

Art. 15.

Liquidazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato in conformità all'art. 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili, indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.

3. In pendenza dei controlli di cui all'art. 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

Art. 16.

Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.


2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.

3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;



c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Art. 17.

Errori palesi

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;

c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi:

a) l'errata o mancata indicazione del CUAA;

b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;

c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;

d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;

g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;

h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Art. 18.

Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'art. 2 sono:

a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento;

b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/ pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;

c) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore quaranta complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, area dedicata al PSR;

d) per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno;

e) per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui ai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 19.

Adeguamento degli impegni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari e le UBA impegnate con la domanda di sostegno/ pagamento possono essere variate come di seguito indicato:

a) riduzione della superficie nel limite massimo del 20% della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;

b) riduzione delle UBA nel limite massimo del 20% delle UBA inizialmente impegnate con l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera h). Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le UBA non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;

c) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'ampliamento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG;

d) l'incremento del numero delle UBA dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) deve avvenire entro il terzo anno. Sulle UBA aggiuntive vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'incremento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG.

2. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10.



3. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

4. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

Art. 20.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO II

IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Art. 21.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) ed i relativi sotto interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

Art. 22.

Impegni accessori gestione conservativa

1. Gli impegni accessori sono:

a) per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1):

1) sulla SOI è consentita la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 centimetri prima o contemporaneamente alla semina di ogni coltura;

2) le lavorazioni di cui al numero 1) possono essere effettuate in corrispondenza della sola fila di semina la quale ha una larghezza massima di 20 centimetri;

3) per le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;

4) dopo le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;

5) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;

6) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo compresi;

7) registrare nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;

8) conservare in azienda il registro di cui al numero 7) per tutta la durata dell'impegno;

9) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;

10) le semine di cui al numero 9) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;

11) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;

12) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;

13) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;

14) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;

15) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;

16) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;


17) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o in consociazione indifferente se con funzioni produttive o di copertura;

b) per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2):

1) sulla SOI è consentita la semina ad una profondità massima di 15 centimetri utilizzando le tecniche di non lavorazione o semina su sodo;

2) per le lavorazioni di cui al numero 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;

3) dopo le lavorazioni di cui al numero 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 70% da parte di residui colturali presenti in superficie;



4) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;

5) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina di cui al numero 1) effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;

6) registrare, nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di lavorazioni effettuate, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;

7) conservare in azienda il registro di cui al numero 6) per tutta la durata dell'impegno;

8) effettuate sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;

9) le semine di cui al numero 8) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;

10) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura cover-crop o anche di catch crops;

11) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;

12) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili solamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;

13) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;

14) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;

15) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;

16) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di cui all'art. 8 comma 2 di colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 23.

Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo interrimento dei liquami attraverso attrezzature dedicate, nel rispetto degli impegni di cui all'art. 22 su una o più particelle oggetto della SOI.

2. Il beneficiario impiega unicamente liquami così come definiti alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.

3. La distribuzione dei liquami di cui al comma 2 avviene tramite l'impiego di attrezzature dotate di iniettori di liquame e aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere dotate di pneumatici a bassa pressione o basarsi su cantieri di lavoro con sistema ombelicale;

b) essere dotate di iniettori, ovvero di organi lavoranti e di distribuzione dei liquami che consentono di convogliare l'effluente nel terreno ad una profondità di lavoro non superiore ai 10 centimetri;

c) la distribuzione degli effluenti tramite gli iniettori di cui alla lettera b) deve avvenire a bassa pressione.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 24.

Deroghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'art. 22, nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse è consentito l'uso di decompattatori con le seguenti modalità:

a) preventivamente all'attuazione dell'intervento, il beneficiario presenta agli uffici attuatori la richiesta di deroga; detta richiesta si intende accettata trascorsi sette giorni lavorativi;

b) l'uso di decompattatori non può essere effettuato per più di una volta sulla medesima particella e al massimo per tre volte nel corso del periodo di impegno sulla SOI.

2. Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali maggiore o uguale a 0,80 UBA/ha di SAU, sulle particelle oggetto di SOI destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati, in deroga all'art. 22, lettera a) numero 4 numero 3 è eseguita in successione una coltura proteoagginosa o intercalare o di copertura i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.

3. La deroga di cui al comma 2 si applica esclusivamente alla biomassa asportata che viene destinata all'alimentazione del bestiame allevato, sono pertanto escluse dalla deroga altre destinazioni nell'uso della biomassa quali per esempio l'utilizzazione in biodigestori.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

CAPO III

IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Art. 25.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 26.

Impegni accessori gestione integrata

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI per tutto il periodo d'impegno le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.

2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

3. Al fine di garantire la verifica e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta, a partire dal secondo anno d'impegno, è richiesto, alla data di presentazione della domanda, l'attestato annuale di conformi-



tà agroambientale previsto dal SQNPI. L'attestato è rilasciato da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista accredia del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (Mipaaf). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito www.reterurale.it.

4. Il beneficiario entro il secondo anno d'impegno effettua almeno una taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. La taratura è effettuata attraverso centri prova accreditati che rilasciano contestualmente al beneficiario la certificazione di regolazione o taratura.

5. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 27.

Premio aggiuntivo difesa integrata

1. Il beneficiario, nel rispetto degli impegni di cui all'art. 26, richiede il premio aggiuntivo difesa integrata per i raggruppamenti culturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri fruttiferi, su tutta o parte della SOI se adotta una o più delle seguenti tecniche di difesa delle piante:

- a) confusione sessuale;
- b) disorientamento sessuale;
- c) trappole attract and kill o esche proteiche;
- d) *Bacillus thuringiensis*;
- e) virus della granulosi;
- f) nematodi entomopatogeni;
- g) altri agenti di controllo biologico.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

CAPO IV

INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Art. 28.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 29.

Impegni accessori inerbimento permanente

1. Il beneficiario ha l'obbligo sulla SOI di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti e dei frutteti.

2. La tipologia di inerbimento di cui al comma 1 è effettuata tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo.

3. Il controllo della vegetazione negli interfilari è effettuato con interventi di sfalcio o sbratura.

4. Il controllo della vegetazione sotto fila è effettuato con interventi manuali o meccanici.

5. Non è consentito l'impiego sulla SOI di diserbanti, dissecanti e spollonanti chimici.

6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

CAPO V

DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 30.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) ed i relativi sotto interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2).

Art. 31.

Impegni accessori diversificazione culturale

1. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di non coltivare annualmente a mais più del 20% della SOI di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).

2. La SOI non impegnata a mais di cui al comma 1 è destinata ad altre colture erbacee, sia a ciclo autunno-vernino sia primaverile-estivo esclusi i prati, prati pascolo ed i medicaia.

3. Il beneficiario può impegnare fino al 100% della SOI con le colture di cui al comma 2.

4. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), il beneficiario può convertire fino al 100% della SOI di cui all'art. 10, comma 2, lettera c).

5. Gli impegni accessori per il sotto intervento di cui al comma 4 sono:

a) effettuare la semina entro il 30 di giugno dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;

b) mantenere la SOI a prato per l'intero periodo;

c) effettuare due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nel corso di ogni anno d'impegno;


d) mantenere annualmente non sfalciata una porzione pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario della SOI;

e) divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.

6. La semina di cui al comma 5, lettera a) è effettuata con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. Nel miscuglio è ammessa una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus*, nonché la presenza fino al 100% di sementi o fiorume di provenienza locale da prati spontanei, permanenti polifiti o prati stabili.

7. Le aree di cui al comma 5, lettera d) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.

8. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.



CAPO VI

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Art. 32.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) ed i relativi sotto interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2).

Art. 33.

Impegni accessori biodiversità

1. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato o prato pascolo.

2. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) numeri 1), 2) e 3) il beneficiario:

a) effettua due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;

b) mantiene annualmente non sfalciata una superficie pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario.

3. Le aree di cui al comma 2, lettera b) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.

4. Sulle superfici pascolate di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) numero 3) è presente un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla data di presentazione della domanda. Le UBA sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.

5. Il beneficiario mantiene le UBA di cui al comma 4 per l'intero periodo.

6. Sulle superfici di cui al comma 4, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio annuale.

7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 4 è definita dall'art. 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.

9. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato stabile.

10. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui al comma 9, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro.

11. Il beneficiario mantiene annualmente non sfalciata una porzione pari al 20% di ogni particella o corpo fondiario di SOI di cui al comma 9. Le relative superfici possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.

12. Il beneficiario effettua lo sfalcio delle superfici di cui al comma 11 dopo il 30 agosto di ogni anno.

13. Sulla SOI di cui al comma 9 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

14. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

CAPO VII

GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Art. 34.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

Art. 35.

Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

1. Il beneficiario mantiene per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo.

2. La SOI di cui al comma 1 è quella delimitata ai sensi della direttiva 75/273/CEE di cui all'allegato E.

3. Sulla SOI di cui al comma 1 è prevista una durata minima di pascolamento non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno. Il pascolamento è turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini.

4. Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al comma 3 è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro, verificato tramite riscontro BDN al termine del periodo di cui al medesimo comma.

5. Le UBA di cui al comma 4 sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.

6. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 5 è definita dall'art. 41 paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7. L'alimentazione delle UBA di cui al comma 4 proviene per almeno il 70% dalle superfici pascolate.

8. Il beneficiario effettua annualmente sulla SOI di cui al comma 1 la pulizia da infestanti erbacee ed arbustive.


9. Nel corso del periodo di cui al comma 3:

a) il beneficiario mantiene in efficienza la viabilità d'accesso ed interna, per i terreni oggetto di impegno e le opere di regimazione delle acque;

b) è ammessa unicamente la fertilizzazione con le deiezioni degli animali al pascolo;

c) è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.

10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.



CAPO VIII

CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO
AGRARIO

Art. 36.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) ed ai sotto interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3).

Art. 37.

Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

1. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 1), il beneficiario mantiene sulla SOI formazioni lineari arboreo/arbustive (a titolo esemplificativo, filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), i boschetti e le connesse fasce inerbite per l'intero periodo d'impegno.

2. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

3. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 2), il beneficiario mantiene sulla SOI un'alternanza di zone arboreo-erbustive ed erbacee per tutto il periodo d'impegno.

4. La SOI impegnata con specie arboreo-erbustive di cui al comma 3, copre una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento.

5. Sulla SOI di cui al comma 3 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

6. Per il sotto intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numero 3), il beneficiario:

a) mantiene sulla SOI le superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o semistagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane per tutto il periodo d'impegno.

b) mantiene una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea, arborea, arbustiva.

7. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

8. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

9. L'eventuale rimpiazzo di fallanze per il mantenimento della SOI di cui ai commi 1, 3 e 6 non deve comprendere pioppi ibridi, Robinia, Ailanto e alberi da frutto produttivi.

10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

CAPO IX

RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 38.

Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

Art. 39.

Impegni accessori razze animali

1. Gli impegni accessori sono:

a) mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale calcolata in UBA dei capi di allevamento verificata tramite il riscontro BDN alla data di presentazione della domanda.

2. I capi di allevamento di cui al comma 1 appartengono alle seguenti razze:

a) ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana;

b) equina Norica;

c) bovina Pustertaler;

d) equina CAITPR;

e) bovine Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana.

3. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere iscritti ai corrispondenti registri anagrafici.

4. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono essere iscritti ai corrispondenti libri genealogici.

5. Le attestazioni di iscrizione ai registri in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega dell'Associazione Italiana Allevatori e da altre Associazioni Nazionali Allevatori.

6. Le femmine delle razze di cui al comma 2 devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi registri.

7. I capi di cui al comma 2, iscritti ai registri di cui ai commi 3 e 4, hanno titolo a premio e sono annualmente riscontrati alla data di presentazione della domanda.

8. Per l'alimentazione dei capi di cui al comma 2 è vietato l'uso di prodotti da semi geneticamente modificati.

9. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

NORME, RINVI, DATI PERSONALI

Art. 40.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande riferite alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a seguito della pubblicazione del bando condizionato di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2015, n. 1029, possono recedere dall'impegno assunto con la domanda sostegno/pagamento, dandone comunicazione scritta o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

3. Nei casi di cui al comma 2 non è ammesso il recupero delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte del beneficiario nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'OP e della Commissione europea.



Art. 41.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

Art. 42.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 43.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

VISTO, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2016, n. 087/Pres.

Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

(Pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 al Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 4 maggio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 674 del 22 aprile 2016;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, accesso individuale, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un'ottica di promozione complessiva del territorio regionale, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, del tipo di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, previsto dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita tramite il sostegno alla prima partecipazione ai regimi di qualità.

Art. 2.

Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica agli interventi attuati su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della tipologia di intervento nonché degli adempimenti istruttori finalizzati alla concessione e liquidazione dei pagamenti.

2. L'Autorità di gestione è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA.

Art. 4.

Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e allegato I, punto C) al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014, all'Autorità di gestione, la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione del tipo di intervento di cui all'art. 1 e l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

Art. 5.

Divieto generale di pluricontribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6.

Beneficiari

1. I beneficiari sono le aziende agricole in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;

b) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

c) partecipare per la prima volta ad uno dei regimi di qualità istituiti in conformità alle rispettive normative ed elencati all'art. 9.

2. I beneficiari di cui al comma 1 non sono impresa in difficoltà come definita all'art. 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in conformità all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.

Art. 7.


Costo minimo e massimo, entità del sostegno

1. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo riconosciuto per cinque anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione ed iscrizione allo specifico sistema di controllo.

2. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno, riferita a cinque annualità, è pari a euro 1.750,00 corrispondente a un sostegno annuo non inferiore a euro 350,00.

3. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno, riferita a cinque annualità, è pari a euro 15.000,00 corrispondente a un sostegno annuo non superiore a euro 3.000,00.

4. L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 16.



Art. 8.

Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che riguardano la prima partecipazione ai regimi di qualità di cui all'art. 9.

2. La prima partecipazione di cui al comma 1 è effettuata per uno o più prodotti che rientrano nel medesimo regime di qualità di cui all'art. 9.

3. Per prima partecipazione a un regime di qualità si intende l'assoggettamento o la richiesta di iscrizione per la prima volta al relativo sistema di controllo di un ente terzo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Art. 9.

Regimi di qualità ammissibili

1. I regimi di qualità, di cui al regolamento (UE) 1305/2013, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* per i quali è ammessa la prima partecipazione sono i seguenti:

a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari relativamente ai regimi di denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale geografica (SGT) e prodotti di montagna;

b) regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento di cui alla lettera *a)* per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna;

c) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e alla etichettatura dei prodotti biologici, limitatamente ai prodotti trasformati;

d) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

e) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

f) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, relativamente alla parte seconda, titolo II, capo I, sezione 2 settore vitivinicolo;

g) art. 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) relativamente alla produzione integrata, fase di coltivazione o confezionamento/distribuzione;

h) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, n. 4337, relativamente al sistema di qualità nazionale zootecnica;

i) legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità) relativamente al marchio AQUA;

j) i seguenti regimi facoltativi di certificazione:

1) ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale);

2) ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);

3) ISO 22005:2007 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation - Rintracciabilità di filiera;

4) FSSC 22000 - Food Safety Systems;

5) BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard;

6) IFS - International Food Standard;

7) GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

Art. 10.

Costi ammissibili

1. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013 sono ammissibili i costi:

a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;

b) preventivati e risultanti necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;

c) imputabili all'operazione finanziata e per i quali esista una diretta relazione con gli obiettivi previsti;

d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

e) identificabili e verificabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario e determinati nel rispetto dei principi contabili vigenti;

f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) prima iscrizione ed eventuale contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;

b) analisi, controlli e verifiche previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Art. 11.

Congruietà e ragionevolezza dei costi

1. La valutazione della congruietà e ragionevolezza dei costi sostenuti avviene mediante la presentazione di:

a) un preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivo dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

b) tre preventivi rilasciati da enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivi dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *j)*. Una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

c) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

Art. 12.

Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili:


a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati in domanda di sostegno;

c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;

d) i costi riferiti all'adesione a regimi di qualità non elencati nell'art. 9;

e) i costi riferiti all'assoggettamento o alla richiesta di iscrizione a regimi di qualità avvenuta in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.



Capo III

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Art. 13.

Presentazione della domanda di sostegno

1. Il legale rappresentante del beneficiario compila e rilascia, dal 1° gennaio di ogni anno ed entro il termine stabilito annualmente con decreto del direttore della Struttura responsabile da pubblicare sul BUR, la domanda di sostegno redatta in formato elettronico sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che viene presentata, corredata della documentazione di cui all'art. 14, secondo una delle seguenti modalità attivate:

a) invio, mediante posta elettronica certificata, (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, della domanda rilasciata a portale SIAN con allegata la relativa documentazione all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la domanda di sostegno e la documentazione richiesta;

b) invio tramite SIAN della domanda di sostegno e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN che comprova l'avvenuta spedizione della domanda di sostegno e della documentazione richiesta.

2. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, ai fini della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione, mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e le domande di cui agli articoli 22 e 23 avvengono esclusivamente via PEC.

Art. 14.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;

b) un preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivo dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);

c) tre preventivi rilasciati da enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda di sostegno, comprensivi dei costi previsti per eventuali analisi, se la domanda riguarda un regime di qualità fra quelli previsti all'art. 9, comma 1, lettere g), h), i), j). Una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

Art. 15.

Criteri di selezione e di priorità

1. Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità di cui al comma 2.

2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 17, vengono applicati i criteri di selezione di cui all'allegato A).

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 31 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alle aziende giovani, in caso di ulteriore parità alla domanda con costo previsto inferiore.

Art. 16.

Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;

b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle operazioni per le quali è richiesto il sostegno;

c) la completezza e correttezza della documentazione prevista a corredo della domanda;

d) l'ammissibilità dei costi nel rispetto dell'art. 10;

e) l'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi.

2. La Struttura responsabile, in sede di valutazione di cui al comma 1:

a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

b) determina il costo totale ammesso delle operazioni presentate, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo delle operazioni dichiarato in domanda è stato eventualmente ridotto;

c) calcola l'importo del sostegno spettante;

d) calcola il punteggio della domanda;

e) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 15, comma 4.

3. La Struttura responsabile predisporre, approva e pubblica sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate.

4. La Struttura responsabile comunica, ai richiedenti non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.


5. La Struttura responsabile, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il sostegno di cui all'art. 7.

6. La Struttura responsabile comunica, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 5, ai beneficiari il sostegno concesso ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il sostegno ritenuto ammissibile.

Art. 17.

Graduatoria

1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'art. 16, comma 3, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.



2. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario della domanda utilmente posizionata in graduatoria e parzialmente finanziata, può, in alternativa:

a) accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso, le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare la domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

b) rinunciare al sostegno.

Art. 18.

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 16, comma 5, indica:

a) l'azienda beneficiaria del sostegno;

b) l'ammontare del costo totale ammesso della domanda di sostegno;

c) l'ammontare dell'importo totale del sostegno spettante;

d) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione;

e) le modalità di liquidazione del sostegno concesso;

f) i termini e le modalità di rendicontazione del sostegno concesso;

g) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario;

h) le sanzioni in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera g), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza;

i) i controlli che possono essere effettuati dall'amministrazione regionale o da altri enti;

j) le modalità della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare.

Capo IV

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Art. 19.

Varianti

1. Sono ammesse le seguenti varianti:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento non superiore al 30%;

b) il cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il servizio richiesto;

c) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.

3. Non sono ammesse varianti che comportano:

a) una riduzione del costo ammesso al finanziamento superiore al 30%;

b) la modifica del regime di qualità per il quale è stata richiesta l'adesione;

c) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;

d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

4. La variante è comunicata da parte del beneficiario alla Struttura responsabile contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.

5. La Struttura responsabile approva, anche parzialmente, la variante con proprio provvedimento che contiene, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;

c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.

6. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

7. La Struttura responsabile comunica al beneficiario il provvedimento di cui al comma 5 entro quindici giorni dall'adozione.

8. La Struttura responsabile, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5, provvede, se sussistono i presupposti:

a) alla modifica della graduatoria;

b) all'utilizzo delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

Art. 20.

Subentro e cambio del beneficiario del sostegno

1. Nel corso della durata del vincolo di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), sono consentite variazioni soggettive dei beneficiari alle condizioni stabilite dall'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 21.

Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono rendicontati mediante presentazione di fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

b) copia della ricevuta bancaria;

c) copia del bollettino di conto corrente postale;

d) copia del vaglia postale;

e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

f) copia dell'estratto conto, che comprovi l'addebito sul conto corrente, in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat.

2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, riportano che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente intestato al beneficiario.

Art. 22.

Liquidazione in acconto del sostegno

1. A partire dall'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e per quattro anni consecutivi il beneficiario presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, fatta salva la concessione di proroghe di cui all'art. 24, una domanda di pagamento in acconto, in formato elettronico



sul SIAN relativa ai costi sostenuti fino alla data di presentazione della domanda.

2. La mancata presentazione, nel quadriennio di riferimento, di una domanda di pagamento in acconto comporta la revoca del contributo e la restituzione, da parte del beneficiario, delle somme già percepite.

3. Alla domanda di pagamento in acconto l'azienda beneficiaria allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;

b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, relative ai costi sostenuti;

c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'art. 21 del regolamento;

d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto.

4. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, se verificabili;

g) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, se verificabili, collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda di sostegno;

h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 5;

i) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 la Struttura responsabile, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;

b) la Struttura responsabile ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, la Struttura responsabile verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione ammessa;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

8. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.

9. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della

domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, la Struttura responsabile applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'insiderimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se la Struttura responsabile accerta che il beneficiario non è responsabile.

10. Sulla base delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti, la Struttura responsabile, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dei sostegni indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e il sostegno liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

11. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 10, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Art. 23.

Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso, in formato elettronico sul SIAN, entro il 31 agosto del quinto anno successivo alla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 16, comma 3.

2. Alla domanda di pagamento l'azienda beneficiaria allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;

b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, relative ai costi sostenuti;

c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'art. 21 del regolamento;

d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

e) documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione al regime di qualità come previsto dai relativi disciplinari o dai regolamenti di riferimento.

3. La Struttura responsabile, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta adesione al regime di qualità;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria;

g) il rispetto degli obblighi assunti e dei relativi impegni, con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda;

h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 5;



i) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 e in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, la Struttura responsabile effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7 dell'art. 22;

b) la Struttura responsabile ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 la Struttura responsabile verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di aiuto;

c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione ammessa;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'art. 22, commi 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 24. Proroghe

1. Il termine per la presentazione della domanda di pagamento di cui agli articoli 22 e 23, può essere prorogato, su richiesta del beneficiario da presentarsi alla Struttura responsabile entro trenta giorni dall'evento, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevedibili o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. La proroga di cui al comma 1 può essere concessa dalla Struttura responsabile fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Il provvedimento di concessione della proroga è adottato dalla Struttura responsabile entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Art. 25. Impegni essenziali

1. Il beneficiario adempie i seguenti impegni essenziali:

a) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno;

b) non avere chiesto e non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata, nel rispetto del divieto di cui all'art. 5;

c) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere il sostegno oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione a saldo del sostegno;

e) realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti di cui all'art. 19;

f) rispettare gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda;

g) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) non apportare alle operazioni varianti non ammissibili di cui all'art. 19, comma 3;

i) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 26. Impegni accessori

1. Il beneficiario adempie i seguenti impegni accessori:

a) chiedere l'approvazione di eventuali varianti di cui all'art. 19;

b) trasmettere le domande di pagamento entro i termini previsti fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 24;

c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati con il provvedimento di concessione di cui all'art. 16, comma 5;

d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:

1) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e dell'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali;

2) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster (formato minimo A3) con informazione sull'operazione che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. Il poster deve riportare, come minimo, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali;

e) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno;

f) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;

g) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti;

h) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;

i) comunicare alla Struttura responsabile le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'art. 29.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 27. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.



3. La Struttura responsabile prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Art. 28. Errori palesi

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono riconosciuti errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso della Struttura responsabile o dell'Organismo pagatore.

3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da:

a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

b) verifiche di coerenza che rivelino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi, in particolare:

a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista;

b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;

c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'operazione;

d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

f) il mancato inserimento del possesso di superfici o capi il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;

g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario;

h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

Art. 29. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

g) circostanze eccezionali, imprevedute o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentate.

2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica alla Struttura responsabile i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Art. 30. Controlli ex post

1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli *ex post* per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 25 e 26.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31. Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000.

Art. 32. Norma transitoria

1. Per l'anno 2016 il beneficiario, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda presenta entro centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, la domanda di sostegno, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, la domanda semplificata di sostegno, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B; entro il termine di cui al comma 1), il beneficiario riproduce la domanda semplificata di sostegno in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'art. 14, secondo una delle modalità indicate all'art. 13, comma 1), lettere a) e b);


b) compila, sottoscrive e trasmette la domanda di sostegno direttamente in formato elettronico su SIAN secondo una delle modalità indicate all'art. 13, comma 1, lettere a) e b).

2. La domanda semplificata di sostegno, di cui al comma 1, lettera a) contiene:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno;

b) indicazione dei costi presunti totali.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda.



Art. 33.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 34.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 maggio 2016, n. 095/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2016*)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'art. 112 la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,

di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare l'art. 26 comma 2;

Visto l'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006» emanato con proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.;

Vista la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) il cui art. 33 ha apportato modifiche all'art. 20 della legge regionale 16/2008, attribuendo alla Regione un ruolo attivo in materia di comunicazione e controlli lasciando all'ERSA compiti di supporto tecnico, e attribuendo, altresì, la competenza all'irrogazione delle sanzioni al Servizio competente in materia di Corpo forestale;

Considerato, pertanto, che risulta necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento emanato con proprio decreto il gennaio 2013, n. 03/Pres. alle modifiche normative apportate con la legge regionale 11/2014;

Preso atto che dall'adozione del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013, si rende necessario adeguare alcune disposizioni, che lungi dall'apportare modifiche sostanziali al testo del regolamento, consentono una più agevole applicazione e interpretazione delle norme sia per quanto concerne l'obbligo della presentazione della comunicazione, sia per quanto riguarda l'accumulo temporaneo dei letami, sia per un chiarimento in



merito alle dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati;

Dato atto, inoltre, che è emersa la mancata indicazione della categoria animale «bufalini» nelle tabelle contenute nell'allegato A del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013, che disciplina la produzione di effluenti di allevamento e di azoto al campo in relazione alle diverse categorie animali, alla tipologia di stabulazione e trattamento, per cui si rende necessario modificare integralmente l'allegato A aggiungendo i «bufalini» nelle diverse tabelle ivi contenute;

Preso, altresì, atto che nell'allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013 nel coefficiente di efficienza relativo agli apporti di quantità di azoto apportata con effluenti di allevamento, manca l'indicazione delle acque reflue;

Ritenuto, pertanto, di apportare le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013 ed ai suoi allegati A e B sia per adeguarlo alle modifiche normative apportate con la legge regionale 11/2014, sia per rendere il testo meglio interpretabile e di conseguenza più facilmente applicabile ai casi concreti, disciplinando anche le situazioni che erano rimaste escluse (bufalini);

Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 666 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazio-

ne agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)

Art. 1.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. Il comma 8 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 è sostituito da seguente:

«8. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'accumulo su suolo agricolo di letami e l'accumulo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.».

Art. 2.


Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 le parole: «dell'inizio dell'attività di spandimento» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 dopo le parole: «1. L'accumulo temporaneo di letami e» sono aggiunte le seguenti: «l'accumulo di».



Art. 4.

Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. Il comma 13 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 è sostituito dal seguente:

«13. Per ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione nelle zone vulnerabili da nitrati è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore assorbimento delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni. Non sono ammessi apporti di concimi azotati in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole e a 60 chilogrammi per ettaro per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di concimi azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione o dell'ureasi. Ai fini della determinazione di tali quantitativi, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il suo coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. All'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone ed attua un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende in zone vulnerabili da nitrati per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.»;

b) al comma 7 le parole: «si avvale dell'ERSA per svolgere, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale,»; sono sostituite dalle seguenti: «in collaborazione con l'ERSA, svolge»;

c) al comma 9 le parole: «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 6.

Modifica all'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 03/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Controlli in zone ordinarie). — 1. Nelle zone ordinarie la Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone, organizza ed effettua, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformità dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. I controlli cartolari si effettuano per almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno e i controlli aziendali per almeno il 4 per cento delle stesse comunicazioni con inclusione delle analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. I controlli pro-

grammati dall'ARPA nell'ambito delle attività di controllo e di verifica della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 152/2006 concorrono a determinare la numerosità dei controlli cartolari e di quelli aziendali da effettuare.

3. Al fine di programmare i controlli di cui al comma 1, l'ERSA predispone annualmente una relazione che evidenzia il diverso grado di rischio ambientale e igienico-sanitario sul territorio regionale, tenendo anche conto dell'attività programmata dall'ARPA nell'ambito dei controlli ai fini della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 152/2006.

4. Si applica l'art. 29, comma 9.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 03/2013

All'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione»;

b) al comma 2 le parole: «dell'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio competente in materia di Corpo forestale».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. L'allegato A (Effluenti di allevamento: produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento) del decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

Art. 9.

Modifiche all'allegato B del decreto del Presidente della Regione 03/2013

1. Alla lettera b) del coefficiente «Ko coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fo.» dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 03/2013 dopo le parole: «0,5 per i liquami bovini, ovicapri- ni,» sono inserite le seguenti: «per le acque reflue,».

Art. 10.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00301



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 1 1 2 *

€ 2,00

